

Circolare n. 28/E del 27 marzo 2008: Applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni ai negozi fiduciari

di Antonio Montesano

(in "il fisco" n. 14 del 7 aprile 2008, pag. 2-2590)

Nell'articolo si esamina la circ. n. 28/E del 27 marzo 2008, con la quale l'Agenzia delle Entrate è ritornata sul tema del corretto trattamento da riservare, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, alla costituzione di vincoli di destinazione e, in particolare, ai cosiddetti negozi fiduciari, "rivedendo" le conclusioni cui era giunta le precedente circ. n. 3/E del 22 gennaio 2008 e fornendo un'interpretazione più aderente alla configurazione del negozio fiduciario.

1. Premessa

Con la circ. n. 28/E del 27 marzo 2008 (in "il fisco" n. 14/2008, fascicolo n. 1, pag. 2567), l'Agenzia delle Entrate torna sul tema del corretto trattamento da riservare, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, alla costituzione di vincoli di destinazione e, in particolare, ai cosiddetti negozi fiduciari.

Il primo intervento in materia, reso con la circ. 22 gennaio 2008, n. 3/E (1) (in "il fisco" n. 5/2008, fascicolo n. 1, pag. 829), aveva sollevato alcune perplessità soprattutto, per quanto qui interessa, con riferimento alle istruzioni relative alla tassazione, ai fini della predetta imposta, del negozio fiduciario, ritenuto dall'Agenzia sempre soggetto al tributo.

I dubbi interpretativi derivano, soprattutto, dall'estensione dell'ambito applicativo della nuova imposta sulle successioni e donazioni operata dall'art. 2, comma 47, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, secondo il quale: "È istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione ..." (2).

Di conseguenza, attualmente l'imposta sulle successioni e donazioni si applica:

- 1) ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte;
- 2) ai trasferimenti di beni e diritti per donazione;
- 3) ai trasferimenti di beni e diritti a titolo gratuito;
- 4) alla costituzione di **vincoli di destinazione**.

Il legislatore ha, dunque, incluso nel campo di applicazione dell'imposta due nuove fattispecie:

- gli **atti gratuiti non donativi**;
- i vincoli di destinazione.

2. I vincoli di destinazione

Quest'ultima fattispecie, come è noto, ricorre nel caso di "negozi giuridici mediante i quali determinati beni sono destinati alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, con effetti segregativi e limitativi della disponibilità dei beni medesimi".

Come è stato precisato (3), la locuzione "costituzione di vincoli di destinazione" "potrebbe essere genericamente riferita ad ogni negozio giuridico di destinazione di beni alla realizzazione di un fine", avente gli effetti sopra indicati.

In particolare, l'effetto segregativo, conseguente alla costituzione del vincolo di destinazione, consiste nel far confluire i beni vincolati in un **patrimonio separato** rispetto al patrimonio del disponente, il quale ne perde la libera disponibilità.

Va, però, precisato che la confluenza dei beni in un patrimonio separato non è, in ogni caso, funzionale al trasferimento della proprietà dei beni

vincolati medesimi a favore di determinati beneficiari [\(4\)](#).

Si pensi, ad esempio, alla fattispecie dei patrimoni destinati a uno specifico affare di cui all'[art. 2447-bis](#) del codice civile; in questo caso una società enuclea dal proprio patrimonio generale un insieme di beni (costituenti, in ipotesi, un ramo di azienda), destinandoli allo svolgimento di uno specifico affare: i beni rimangono pur sempre nella titolarità della società disponente che, tuttavia, potrà avvalersene esclusivamente per la realizzazione dell'affare nei termini preventivamente stabiliti.

In altri casi, al contrario, unitamente all'effetto segregativo, il vincolo implica anche il trasferimento di beni a un soggetto diverso dal disponente. E, secondo l'Amministrazione finanziaria [\(5\)](#), ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, la locuzione sopra menzionata "costituzione di vincoli di destinazione" è da intendersi riferita solo all'ipotesi di costituzione negoziale del vincolo che comporti il contestuale **trasferimento di beni** - anche temporaneo - in capo a un soggetto diverso dal disponente.

In altri termini, le diverse modalità (traslativa e non) con cui l'effetto segregativo viene conseguito, rilevano ai fini dell'applicazione delle imposte indirette, tradizionalmente collegate all'intrinseca natura e agli effetti giuridici degli atti da tassare [\(6\)](#).

Con specifico riferimento all'imposta sulle successioni e donazioni, tale principio comporta la necessità di verificare, volta per volta, gli effetti giuridici che la costituzione di un vincolo di destinazione produce; l'imposta può essere assolta solo quando la costituzione del vincolo di destinazione, sia essa disposta mediante testamento o effettuata per atto *inter vivos*, produca effetto traslativo.

Questo perché "la fattispecie negoziale in esame si sostanzia in un atto dispositivo a titolo gratuito che, privo dello spirito di liberalità proprio delle donazioni, è preordinato non all'arricchimento del destinatario dei beni, ma essenzialmente alla costituzione di un vincolo di destinazione sui beni oggetto di trasferimento. Di regola l'attribuzione dei beni avviene contestualmente alla costituzione del vincolo. In tal caso l'attribuzione dei beni darà luogo all'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni" [\(7\)](#).

Diversamente, il vincolo realizzato su beni che, seppur separati rispetto al patrimonio del disponente, rimangano a quest'ultimo intestati, non può considerarsi un atto dispositivo rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta (alla luce di questo principio, tale imposta non è applicabile, ad esempio, alla costituzione di vincoli di destinazione che trovi fondamento in previsioni di legge - beneficio d'inventario - o provvedimenti amministrativi - vincoli urbanistici -; l'imposta in esame non è neppure applicabile al **fondo patrimoniale**, nell'ipotesi in cui la costituzione del vincolo non comporti il trasferimento dei beni, come accade, ad esempio, per il fondo costituito con beni di proprietà di entrambi i coniugi o con beni di proprietà di uno solo dei coniugi nel caso in cui nell'atto costitutivo del fondo sia espressamente stabilito che la proprietà rimane a carico dello stesso conferente).

Per quest'ultimo tipo di costituzione di vincoli di destinazione, pertanto, è dovuta l'imposta di registro in misura fissa, ordinariamente prevista per gli atti privi di contenuto patrimoniale [\(8\)](#) e, eventualmente, l'imposta ipotecaria in misura fissa, nell'ipotesi di trascrizione di vincolo di destinazione costituito su beni immobili [\(9\)](#).

3. Il trust

Sebbene la circolare in esame non si esprima al riguardo, sembra opportuno soffermarsi brevemente sull'istituto del *trust* che, pur rientrando tra i vincoli di destinazione, per le sue rilevanti peculiarità merita di essere trattato separatamente.

Il *trust* è un istituto tipico della *common law* che si sostanzia in un rapporto giuridico fondato sulla fiducia tra disponente (*settlor* o *grantor*) e trustee.

Il disponente, di norma, trasferisce (per atto *inter vivos* o *mortis*

causa) alcuni beni o diritti a favore del *trustee* il quale li amministra, con i diritti e i poteri di un vero proprietario, nell'interesse del beneficiario o per uno scopo prestabilito (cosiddetto *trust* di scopo).

Se è lo stesso disponente ad essere designato quale *trustee*, si dà luogo a un *trust* autodichiarato; in tal caso, il vincolo di destinazione sui beni si forma all'interno dello stesso patrimonio del disponente. Qualora il *trustee* sia, invece, un soggetto diverso dal disponente, contemporaneamente al trasferimento dei beni a favore del *trust fund*, si verifica la perdita di controllo da parte del disponente su quegli stessi beni; tuttavia, il disponente può conservare alcuni poteri (come quello di sostituire il *trustee* o nominare altri beneficiari), salvaguardando, in ogni caso, l'effettività dell'attribuzione e l'esercizio dei poteri di amministrazione da parte del *trustee*.

Il *trustee* può essere sia una persona fisica che una società (cosiddetta *trust company*) avente per oggetto l'assistenza ai clienti nell'istituzione dei *trust* e nella successiva gestione dei patrimoni.

Nell'atto istitutivo può essere, inoltre, designato un *protector* con il compito di vigilare sull'operato del *trustee*.

Ciò posto in linea generale, l'Amministrazione finanziaria ha affermato che "il *trust* si differenzia dagli altri vincoli di destinazione, in quanto comporta la segregazione dei beni sia rispetto al patrimonio personale del disponente ..., sia rispetto a quello dell'intestatario di tali beni (*trustee*). Conseguentemente, detti beni confluiscono in un patrimonio a sé stante, di cui risulta intestatario il *trustee* (articolo 12 della Convenzione dell'Aja), che di fatto non appartiene né al patrimonio del disponente (che ha costituito su di esso il vincolo) né al patrimonio dello stesso *trustee* (che può disporne limitatamente alla sua gestione).

In sostanza, i beni del *trust* costituiscono un patrimonio con una specifica autonomia giuridica rispetto a quello del disponente e del *trustee* ..." (10).

Su queste premesse, l'Amministrazione finanziaria ha fondato il principio secondo il quale la costituzione di beni in *trust* rileva, in ogni caso, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, indipendentemente dal tipo di *trust* (11). Pertanto, anche nel ***trust* autodichiarato**, in cui il *settlor* assume le funzioni di *trustee*, l'attribuzione dei beni in *trust*, pur in assenza di formali effetti traslativi, deve essere assoggettata all'imposta sulle successioni e donazioni (12).

Secondo l'Amministrazione finanziaria (13), "... Tale affermazione trae giustificato motivo dalla natura patrimoniale del conferimento in *trust* nonché dall'effetto segregativo che esso produce sui beni conferiti indipendentemente dal trasferimento formale della proprietà e, da ultimo, dal complessivo trattamento fiscale del *trust* che esclude dalla tassazione il trasferimento dei beni a favore dei beneficiari ..." (14).

In questa sede, si rileva unicamente che le conclusioni, sopra sintetizzate, cui è giunta l'Amministrazione finanziaria non appaiano del tutto condivisibili ed hanno suscitato perplessità in dottrina; si rinvia, tuttavia, ad altra trattazione poiché il profilo in esame non è stato esplicitamente esaminato nel provvedimento in commento.

4. I negozi fiduciari

Ciò posto, con riferimento ai vincoli di destinazione, espressamente menzionati dalla legge, qualche chiarimento merita, invece, il problema dell'applicabilità della nuova imposta sulle successioni e donazioni al negozio fiduciario.

Come si è detto, infatti, l'Amministrazione finanziaria (15) ha, in un primo tempo, ritenuto applicabile *tout court* l'imposta in esame all'intestazione fiduciaria di beni, sul presupposto della riconducibilità di tale fattispecie nella categoria degli atti idonei a costituire vincoli di destinazione.

Ciò ha suscitato non poche perplessità tra gli studiosi della materia tanto da rendere necessario un ulteriore intervento chiarificatore della

stessa Amministrazione finanziaria.

4.1. Profili civilistici: brevi cenni

La fiducia negoziale non trova espresso riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico; pertanto, la costruzione della figura si deve ai copiosi contributi di dottrina [\(16\)](#) (una parte della quale ne esclude l'ammissibilità) e giurisprudenza.

Il negozio fiduciario è, dunque, un **contratto atipico** [\(17\)](#). Con esso un soggetto (fiduciante) trasferisce ad un altro (fiduciario) un diritto o la mera legittimazione al relativo esercizio, imponendogli, nel contempo, il vincolo obbligatorio di ritrasferirgli in futuro il diritto, o di trasferirlo a un terzo o di farne, comunque, un uso determinato (cosiddetto *pactum fiduciae*).

Il riferimento alla fiducia deriva dal fatto che il fiduciante fa affidamento sulla lealtà di comportamento del fiduciario, relativamente all'osservanza del *pactum fiduciae*.

La figura è caratterizzata dall'eccedenza del mezzo utilizzato rispetto al fine perseguito, che può consistere o nell'incarico di far godere ad altri il beneficio dell'atto (*fiducia cum amico*) o nella prestazione di una garanzia reale (*fiducia cum creditore*).

Nel sistema sono, di norma, conosciuti due modelli di fiducia: quella cosiddetta "romanistica" e quella "germanistica".

Nella fiducia di **tipo romanistico**, si verifica un vero e proprio trasferimento del diritto dal fiduciante al fiduciario, con ciò realizzandosi un effetto traslativo voluto dalle parti, anche se limitato, nei rapporti interni, dal contenuto del *pactum fiduciae*. Nel rispetto del quale, il fiduciario deve fare del diritto trasferitogli, di cui ha la titolarità assoluta, un determinato uso, oppure trasferirlo alla persona indicatagli dal fiduciante o al fiduciante stesso. In caso di violazione dell'obbligo, il fiduciante può agire solo per il risarcimento dei danni [\(18\)](#).

Nella fiducia di **tipo germanistico** [\(19\)](#), invece, si verifica una separazione fra titolarità formale del diritto (che resta in capo al fiduciante) e legittimazione al suo esercizio (che fa capo al fiduciario) [\(20\)](#).

4.2. Intestazione fiduciaria di titoli azionari e quote di partecipazione societaria

Il modello della fiducia germanistica trova applicazione, secondo le ricostruzioni della dottrina [\(21\)](#) e della giurisprudenza [\(22\)](#) maggioritaria, nei casi di intestazione fiduciaria di titoli azionari e quote di partecipazione societaria.

Ciò emerge, anzitutto, dall'[art. 1](#), comma 1, della L. 23 novembre 1939, n. 1966 [\(23\)](#), secondo il quale le società fiduciarie e di revisione sono "quelle che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto di terzi, l'organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni".

Come è stato precisato dalla circolare in esame, anche con norme di legge successive [\(24\)](#) il legislatore ha confermato tale orientamento, imponendo, ad esempio, alle società fiduciarie una serie di obblighi concernenti principalmente la comunicazione delle generalità degli effettivi proprietari dei titoli fiduciariamente intestati.

4.3. Negozio fiduciario avente per oggetto beni immobili

La scissione della proprietà "formale" rispetto alla proprietà "sostanziale", valevole con riferimento all'intestazione fiduciaria di azioni e titoli, non è, invece, configurabile nel caso del negozio fiduciario avente per oggetto beni immobili.

Come è stato precisato [\(25\)](#), infatti, questa fattispecie si scontra innanzitutto, nel nostro ordinamento giuridico, con l'esigenza di forma del negozio giuridico, sancita a pena di nullità dall'art. 1350 del codice

civile, il quale richiede l'atto pubblico o la scrittura privata per i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili o che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti reali di godimento sugli stessi [\(26\)](#).

A questa norma fa poi da corollario la normativa dettata in tema di pubblicità, che indica come titolo idoneo per la trascrizione l'atto pubblico, la scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente o la sentenza (art. 2657 del codice civile) [\(27\)](#).

Pertanto, il modello di riferimento in questo caso non può essere che quello della fiducia romanistica, nella quale si verifica un vero e proprio trasferimento del bene dal fiduciante al fiduciario, seppur limitato, tra le parti, dal *pactum fiduciae*.

4.4. Imposta sulle successioni e donazioni

Come è stato rilevato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare in esame, questa distinzione non è priva di rilievo dal punto di vista fiscale, soprattutto ai fini dell'applicazione della nuova imposta sulle successioni e donazioni. Nel qual caso assume particolare rilievo il prodursi di un effetto reale, consistente, come premesso, nell'effettivo trasferimento del bene.

Ai fini dell'imposizione indiretta, pertanto, il negozio fiduciario avente ad oggetto immobili rileva in funzione della gratuità del trasferimento, con la conseguenza che esso sarà assoggettato alla nuova imposta sulle successioni e donazioni.

Detto negozio, infatti, realizza in ogni caso un vero e proprio trasferimento a titolo gratuito del bene dalla sfera giuridica del fiduciante a quella del fiduciario, ed è, pertanto, indubbio l'inquadramento dell'atto nell'ambito applicativo della nuova imposta sulle successioni e donazioni [\(28\)](#).

Imposta che, invece, non è applicabile in caso di intestazione fiduciaria di azioni o quote societarie; detta operazione, infatti, non realizza, come si è detto, alcun trasferimento del diritto di proprietà dal fiduciante al fiduciario ed è, pertanto, neutra ai fini del tributo in parola.

L'Agenzia delle Entrate volutamente non si addentra, invece, nella questione relativa all'idoneità del negozio fiduciario a costituire un vincolo di destinazione [\(29\)](#).

Al riguardo, sembra, tuttavia, condivisibile la tesi negativa [\(30\)](#), secondo la quale "con il negozio fiduciario non si genera vincolo di destinazione", né con riferimento all'intestazione fiduciaria di titoli azionari o quote societarie, né con riferimento al negozio fiduciario avente per oggetto beni immobili.

Questa tesi si fonda sulla considerazione che, nel primo caso, "la fiduciaria, semplicemente, non diviene proprietaria, ma intestataria formale" delle azioni o delle quote di società; non si realizza, pertanto, quella separazione formale tra le partecipazioni fiduciarie e il resto del patrimonio della società fiduciaria che caratterizza, invece, la costituzione del vincolo *de quo*.

Nel caso della fiducia immobiliare, "il fiduciario diviene titolare effettivo del bene e il *pactum fiduciae* non è opponibile ai terzi", ossia non ha nessuna rilevanza esterna. Di conseguenza, gli eventuali creditori del fiduciario potranno aggredire anche il bene oggetto del negozio fiduciario, che non è isolato dal resto del patrimonio del loro debitore.

Anche questa fattispecie, quindi, non è idonea a produrre gli effetti segregativi e limitativi della disponibilità dei beni, propri della costituzione di un vincolo di destinazione.

Infine, si ricorda che la successiva attribuzione del bene immobile dalla società fiduciaria al fiduciante (ovvero ad un terzo indicato da quest'ultimo) in attuazione del *pactum fiduciae*, è soggetta ad **autonoma imposizione**, a seconda degli effetti giuridici prodotti, indipendentemente da ogni precedente imposizione [\(31\)](#).

5. Atti a titolo gratuito

Come si è detto, rispetto alla precedente formulazione della normativa riguardante l'imposta sulle successioni e donazioni, ai fini della nuova imposta rilevano anche i trasferimenti a titolo gratuito di beni. Pertanto, accanto alle donazioni e alle altre liberalità (32) - oltre che, ovviamente, agli atti *mortis causa* - soggiacciono all'imposta in esame tutti i trasferimenti "gratuiti" di beni e diritti privi dell'*animus donandi*, ossia della volontà del donante di arricchire il donatario con contestuale suo impoverimento.

Tra questi si ricordano, ad esempio, gli atti costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento (ad esempio, l'usufrutto), compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi, qualora la causa di tali atti non sia costituita da una controprestazione economicamente rilevante (33).

Note:

(1) Per un primo commento, si veda A. Mauro, [I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulle imposte di successione e donazione](#), in "il fisco" n. 5/2008, fascicolo n. 2, pag. 859.

(2) Secondo la precedente disciplina, detta imposta era dovuta sui soli trasferimenti di "beni e diritti per successione a causa di morte" e sui "trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi".

(3) Si vedano le risposte fornite dell'Agenzia delle Entrate ai quesiti formulati in occasione di "Telefisco 2007".

(4) Circ. [n. 3/E](#) del 22 gennaio 2008, consultabile nella sezione "Servizi", sotto la voce "Doc. economica e Tributaria" (cliccando prima su "Estremi", poi su "Giurisprudenza") del sito <http://www.cerdef.it/site.php?page=home>.

(5) Oltre alla circolare in esame, si veda, al riguardo, la circ. [n. 3/E](#) del 22 gennaio 2008, *cit.*, nonché le risposte fornite dell'Agenzia delle Entrate ai quesiti formulati dalla stampa specializzata in occasione di "Telefisco 2007".

(6) Si veda l'[art. 20](#) del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il quale, sebbene enunciato in materia di imposta di registro, deve considerarsi applicabile, in linea di principio, anche per le altre imposte indirette (così si è espressa l'Agenzia delle Entrate nella circ. [n. 3/E](#) del 22 gennaio 2008, *cit.*, ove si richiamano, a sostegno di questa tesi, anche le ris. [n. 126/E](#) del 1° agosto 2000, in "il fisco" n. 35/2000, pag. 10843, e [n. 310088](#) del 26 aprile 1988.

(7) In termini la circolare in esame che richiama la circ. [n. 3/E](#) del 22 gennaio 2008, *cit.*

(8) Art. 11 della Tariffa, Parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro (D.P.R. [n. 131/1986](#)).

(9) Si ricorda, infatti, che a mente dell'art. 2645-ter, "gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo".

(10) In termini, circ. [n. 3/E](#) del 22 gennaio 2008.

(11) L'Agenzia delle Entrate, nella circ. [n. 48/E](#) del 6 agosto 2007, in "il fisco" n. 31/2007, fascicolo n. 2, pag. 4436, ha affermato che "il trust si sostanzia in un rapporto giuridico complesso con un'unica causa fiduciaria ..." che caratterizza "tutte le vicende del trust (istituzione,

dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell'interesse del beneficiario, raggiungimento dello scopo) ...". L'unicità della causa fa sì che l'imposta sulle successioni e donazioni dovuta sulla costituzione di vincoli di destinazione debba essere corrisposta al momento della segregazione del patrimonio nella misura dell'8%. Nell'ipotesi di *trust* costituito nell'interesse di uno o più beneficiari finali, anche se non individuati, il cui rapporto di parentela con il disponente sia determinato, l'aliquota d'imposta si applica con riferimento al rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario e non a quello intercorrente tra il disponente e il *trustee*. Qualora la disposizione segregativa sia generica, tale da non consentire l'individuazione del soggetto beneficiario, non è consentito usufruire delle franchigie, posto che queste rilevano con riferimento a ciascun beneficiario tenendo conto delle disposizioni precedentemente poste in essere in suo favore dallo stesso disponente. Da quanto esposto discende che la devoluzione ai beneficiari (e non a terzi in genere) dei beni vincolati in *trust* non realizza, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, un presupposto impositivo ulteriore; i beni, infatti, hanno già scontato l'imposta sulla costituzione del vincolo di destinazione al momento della segregazione in *trust*, funzionale all'interesse dei beneficiari. Al fine della individuazione dei soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta, occorre far riferimento all'[art. 5](#), comma 1, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, in base al quale: "L'imposta è dovuta dagli eredi e dai legatari per le successioni, dai donatari per le donazioni e dai beneficiari per le altre liberalità tra vivi".

(12) Si ricorda, tuttavia, che la stessa Agenzia delle Entrate, nel fornire risposte alla stampa specializzata in occasione di "Telefisco 2007" aveva, invece, affermato al riguardo che l'imposta sulle successioni e donazioni "è dovuta per la sola costituzione del vincolo disposta con modalità traslative, vale a dire mediante attribuzione di beni dal disponente al *trustee*".

(13) Circ. [n. 3/E](#) del 22 gennaio 2008, *cit.*

(14) Come precisato nella circ. [n. 48/E](#) del 6 agosto 2007, *cit.*, rivestono distinto rilievo le operazioni compiute durante la vita del *trust*. Infatti, il trattamento applicabile ai fini delle imposte indirette va individuato di volta in volta, a seconda degli effetti giuridici prodotti dai singoli atti posti in essere dal *trustee* (ad esempio, se la disposizione fosse una cessione a titolo oneroso, sarebbe soggetta all'imposta di registro nella misura ordinariamente prevista dal D.P.R. [n. 131/1986](#)).

(15) Circ. [n. 3/E](#) del 22 gennaio 2008, *cit.*

(16) Sul negozio fiduciario in genere, cfr., tra gli altri, AA.VV., *Fiducia, trust, mandato ed agency*, Giuffrè, Milano, 1991; L. Cariota Ferrara, *I negozi fiduciari*, Cedam, Padova, 1936; F. Galgano, *Il negozio giuridico*, Giuffrè, Milano, 1988, pag. 421.

(17) Esso si differenzia dal negozio simulato poiché in tale ultimo negozio è voluto ed è reale il solo negozio interno - efficace tra le parti - mentre il negozio esterno - efficace, entro determinati limiti, nei confronti dei terzi - è solo fittizio.

(18) Consiglio Nazionale del Notariato, *Negozio fiduciario e imposte indirette*, Studio n. 86/2003/T del 6 maggio 2004, consultabile nella sezione "Gli studi e gli approfondimenti" sotto la voce "Diritto tributario" del sito <http://www.notariato.it>.

(19) Questa definizione deriva dal fatto che il paragrafo 185 del BGB - introducendo un'eccezione all'interno dell'ordinamento tedesco al principio che, in linea generale, esclude limitazioni al potere di disposizione dei diritti reali (in analogia con il nostro art. 1379 del codice civile) - consente anche al non titolare del diritto di compiere validamente atti di disposizione sul bene, se ottiene l'autorizzazione o il consenso del titolare. Sul punto cfr. A. Gentili, *Simulazione*, in "Notiziario giuridico telematico" http://www.notiziariogiuridico.it/gentili_fiducia.html.

(20) Cfr., per tutte, Cass., 14 ottobre 1997, n. 10031, in "Notariato" n. 4/1998, pag. 307, con nota di M. Grondona. Si ricorda, tuttavia, che secondo una prima elaborazione della dottrina, la fiducia di tipo

germanistico si sostanzia nel trasferimento a favore del fiduciario di un potere giuridico di disposizione illimitato condizionato risolutivamente, con la conseguenza che ogni uso contrario allo scopo convenuto determina un ritorno del bene al fiduciante, anche a danno del terzo acquirente.

(21) Cfr. sul tema Consiglio Nazionale del Notariato, *Negoziio fiduciario e imposte indirette*, Studio n. 86/2003/T del 6 maggio 2004, *cit.*

(22) Cass., 14 ottobre 1997, n. 10031, *cit.*, secondo la quale: "la proprietà della società fiduciaria, pur non potendosi dire fittizia, viene ad assumere, pur tuttavia, connotazione meramente 'formale' mentre il fiduciante, nonostante la formale intestazione del bene alla fiduciaria ne conserva la proprietà 'sostanziale' ed è quindi in grado di disporre direttamente, senza necessità di alcun formale ritrasferimento dei titoli da parte delle società"; *Id.*, SS.UU., 21 maggio 1999, n. 4943, in "Società" n. 11/1999, pag. 1330, con nota di R. Rordorf, dove si legge: "nella società fiduciaria, i fiducianti ... vanno identificati come gli effettivi proprietari dei beni da loro affidati alle società ed a queste strumentalmente intestati". Nella giurisprudenza di merito, si veda Tribunale di Trani, 29 settembre 2003, in "La legge plus on line", Ipsoa.

(23) Si ricorda che questa è l'unica normativa speciale che esplicitamente richiami la figura del negozio fiduciario.

(24) Cfr. gli [artt. 1](#), ultimo comma, del R.D. 29 marzo 1942, n. 239 e 9, comma 1, della L. 29 dicembre 1962, [n. 1745](#).

(25) Oltre la circolare in esame, si veda Consiglio Nazionale del Notariato, *Negoziio fiduciario e imposte indirette*, Studio n. 86/2003/T del 6 maggio 2004, *cit.*

(26) Saranno pertanto soggetti a forma scritta sia il contratto di trasferimento alla società fiduciaria, che il contratto di ritrasferimento al fiduciante, nonché lo stesso *pactum fiduciae*. Cfr., tra le altre, Cass., n. 6024 del 29 maggio 1993, in "Riv. not.", 1994, pag. 1107; *id.*, n. 7899 del 28 settembre 1994, in "Vita not.", 1995, pag. 847; *id.*, n. 10768 del 14 ottobre 1995, *ivi*, 1996, pag. 1417.

(27) La giurisprudenza (Cass., n. 6024 del 29 maggio 1993, in "Corriere giur." 1993, pag. 855, con nota di V. Carbone; *id.*, 19 luglio 2000, n. 9489, in "La legge plus on line", Ipsoa), nell'individuare la disciplina della forma, equipara l'obbligo di ritrasferimento derivante dal *pactum fiduciae* allo stesso obbligo nascente dal contratto preliminare.

(28) Come è stato ricordato (Consiglio Nazionale del Notariato, *Negoziio fiduciario e imposte indirette*, Studio n. 86/2003/T del 6 maggio 2004, *cit.*), tuttavia, "l'Agenzia delle entrate, Direzione regionale della Lombardia, 31 dicembre 2001, n. 118299, ... ha ritenuto che il trasferimento di beni a società fiduciarie comporti il trasferimento soltanto dei poteri di amministrazione e gestione dell'immobile e non della proprietà degli stessi ... La stessa amministrazione precisa anche che 'l'intestazione dell'immobile, così come il suo ritrasferimento, costituiscono cessione di beni senza alcun corrispettivo, che non comportano trasferimento di diritti reali' ed anche che 'con dette cessioni ... si adempiono specifiche obbligazioni, derivanti da quella principale e assunte in sede di contratto e, in particolare, la restituzione del bene è conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso convenuto tra le parti'".

(29) Si ricorda che la stessa Agenzia, con circ. n. 3/E del 22 gennaio 2008, *cit.*, aveva ritenuto applicabile l'imposta in esame al negozio fiduciario proprio in virtù della sua idoneità a costituire un vincolo di destinazione.

(30) A. Busani, *Il Fisco cambia rotta sulle società fiduciarie*, in "Il Sole-24 Ore" del 28 marzo 2008, pag. 35.

(31) In termini, circ. [n. 3/E](#) del 22 gennaio 2008, paragrafo 5.2, *cit.*

(32) Che, si ricorda, costituiscono una *species* del *genus* atti a titolo gratuito.

(33) Cfr., in proposito, ris. [n. 25/E](#) del 16 febbraio 2007, in "il fisco" n. 8/2007, fascicolo n. 2, pag. 1110.